



Montecreto, lì 27/03/2020
Decreto n. 5

Oggetto: GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19».

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- La DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;
- il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" in particolare l'articolo 73 comma 1) "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*" dispone che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 e fino alla data di cessazione della stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i consigli dei comunali e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente tracciati dal Presidente del Consiglio comunale;

DATO ATTO che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone alle Amministrazioni Pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee con l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto;

CONSIDERATO che risulta necessario, definire linee guida relative alla attività degli organi



politici, quali lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, con modalità telematica, adottando misure atte a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori;

CONSIDERATO indispensabile estendere a tutti gli Organi Collegiali e Commissioni del comune la modalità telematica, in video conferenza o audio conferenza, al fine di evitare la presenza fisica dei componenti degli stessi organi;

PRESO ATTO che la competenza a definire i criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, non essendo prevista la figura del Presidente del Consiglio, rientra nelle prerogative del Sindaco che individua le modalità idonee a consentire l'identificazione dei partecipanti e la pubblicità delle sedute:

DISPONE

che le sedute di Consiglio Comunale svolte in video conferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 mediante Skype o altre piattaforme utili, debbano svolgersi secondo i seguenti criteri:

- Tutti i componenti del Consiglio Comunale, compreso il Segretario Comunale o il Vice-Segretario hanno la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- dovranno partecipare e essere in connessione contemporanea con uno strumento di videoconferenza scaricabile su supporti mobili e computer fissi;
- I consiglieri devono comparire frontalmente davanti alla videocamera per permettere il riconoscimento;
- A garanzia della trasparenza e della pubblicità della seduta sarà registrata dallo strumento di videoconferenza e successivamente pubblicata sul sito dell'Ente;
- Il Sindaco al termine della illustrazione delle pratiche provvederà a chiedere ai consiglieri se ci sono interventi non potendo gli stessi prenotarsi;
- I consiglieri che intendono assentarsi durante la seduta per una o più pratiche devono comunicarlo, in modo che la loro assenza in video non possa essere confusa con un difetto di collegamento;
- Le votazioni si effettueranno tramite chiamata nominativa da parte del Sindaco;
- Nel redigere il verbale il Segretario o il Vice-Segretario darà conto delle modalità di



svolgimento in collegamento remoto;

- La convocazione e il deposito delle pratiche non subiranno variazioni;
- Che le riunioni di tutti gli Organi Collegiali e commissioni del Comune di Montecreto saranno svolte in video conferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 mediante Skype o altre piattaforme utili;
- Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale o il Vice-Segretario, non si procede con le modalità della videoconferenza;

DISPONE, inoltre:

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente del presente atto;
2. L'invio del presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi, ai Consiglieri Comunali nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri;
3. L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.



IL SINDACO

Leandro Bonucchi